

Trattato 25/03/1957 – Art.174 (ex articolo 130 R)

Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009).

Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325.

Parte terza
Politiche della Comunità
TITOLO XIX (ex titolo XVI)
Ambiente

Articolo 174 (ex articolo 130 R) (202)

[1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio « chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.]

(202) Vedi ora l'articolo 191 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea, nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal Trattato 13 dicembre 2007, firmato a Lisbona, che ha apportato altre numerose modifiche.